



# GUIDA OPERATIVA

*Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli)*

Permessi retribuiti e non retribuiti

Dicembre 2014

---

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| INTRODUZIONE.....  | 2  |
| PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO.....   | 3  |
| PERMESSI PER LUTTO .....   | 4  |
| PERMESSI PER MATRIMONIO.....   | 5  |
| PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI .....  | 5  |
| PERMESSI BREVI DA RECUPERARE.....  | 7  |
| PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE.....  | 7  |
| PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP PER PROGETTO<br>TERAPEUTICO DI RIABILITAZIONE..... | 8  |
| PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO .....   | 8  |
| PERMESSI PER ESPLETAMENTO MANDATO SINDACALE.....   | 9  |
| PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI .....                                  | 10 |
| PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI.....   | 10 |
| ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.....                                 | 11 |

---

## INTRODUZIONE

I permessi retribuiti nel rapporto di lavoro scaturiscono da due fonti: dalle Leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale istituto è disciplinato:

- nei CCNL del comparto sanità dall'art. 21 del CCNL 1.9.1995, dall'art. 41 del CCNL del 7.4.1999, dall'art. 16 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall'art. 23 del CCNL del 19.4.2004;
- nei CCNL dell'area III (dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa) dall'art. 22 del CCNL 5.12.1996, dall'art. 14 del CCNL 10.2.2004, dall'art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall'art. 28 comma 3 del CCNL 17.10.2008;
- nei CCNL dell'area IV (dirigenza medica e veterinaria) dall'art. 23 del CCNL 5.12.1996, dall'art. 14 comma 3 del CCNL 10.2.2004, dall'art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall'art. 27 comma 4 del CCNL 17.10.2008.

In base a tali discipline il dipendente può assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del trattamento economico, per una precisa durata temporale e per specifiche motivazioni che sono classificabili nelle seguenti categorie:

- a) partecipazione a concorsi ed esami;
- b) lutto;
- c) matrimonio;
- d) particolari ragioni personali;
- e) assemblee sindacali;
- f) partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione (solo dipendenti del comparto);
- g) diritto allo studio (solo dipendenti del comparto).

Vi sono poi le assenze regolate dai contratti quadro che riguardano l'espletamento dell'attività sindacale, quali i permessi per partecipazione a riunioni di organismi sindacali o per la partecipazione a trattative sindacali.

Infine vi sono diverse tipologie di permessi regolamentati direttamente dalla legge, che sono comunque richiamati dai CCNL e le cui fonti e disciplina, per comodità dell'utente, sono riportati nella presente guida operativa.

## PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO

### Normativa di riferimento

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, Art. 21 comma 1, primo alinea – **Dirigenza:** CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1, primo alinea (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 1, primo alinea (Dirigenza SPTA)

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti nel limite di 8 giorni all'anno, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- a) la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
- b) aggiornamento professionale facoltativo, comunque connesso all'attività di servizio.

I suddetti permessi spettano anche **al personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale**, in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa. In presenza di rapporto di lavoro **a tempo parziale di tipo orizzontale**, tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente gli uffici competenti secondo le modalità ed i percorsi previsti dall'organizzazione interna dell'Azienda.

### Rapporto di lavoro a tempo determinato

Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato iscritto e frequentante i corsi regolari di studio indicati nel comma 1 **dell'art. 10, della legge n. 300 del 1970**, e i lavoratori studenti universitari, in virtù dell'espresso richiamo

contenuto nello stesso art. 10, comma 2, al fine di sostenere i relativi esami, possono comunque avvalersi dei particolari permessi ivi previsti.

## PERMESSI PER LUTTO

### Normativa di riferimento

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, art. 21, comma 1, secondo alinea; CCNL integrativo del 20.9.2001, art. 16 comma 2 - **Dirigenza:** CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1, secondo alinea (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 1, secondo alinea (Dirigenza SPTA); CC.CC.NN.L. integrativi 10.2.2004, artt. 14, comma 2.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni lavorativi consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile.

I permessi per lutto spettano per intero sia al personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale verticale** che al personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale**, in quanto l'assenza viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso.

### Rapporto di lavoro a tempo determinato

Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di lutto, può avvalersi delle previsioni **dell'art. 4 della legge n. 53/2000 e smi**, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel **d.m. 278/2000 e smi**.

## PERMESSI PER MATRIMONIO

### Normativa di riferimento

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, art. 21 comma 3 e art. 17, comma 6 (come modificato da art. 31 del CCNL integrativo 20.9.2001); CCNL integrativo 20.9.2001, art. 16 comma 3; **Dirigenza:** CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 2 (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 2 (Dirigenza SPTA); CC.CC.NN.L. integrativi 10.2.2004, artt. 14, comma 3.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, da richiedere entro 30 giorni dall'evento.

Al personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale verticale** il permesso per matrimonio, che non è frazionabile, spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa. Al personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale** il permesso per matrimonio è riconosciuto nei medesimi termini e modalità dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.

## PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, art. 21, comma 2 (come integrato da art. 23, comma 2 primo alinea CCNL 19.4.2004); CCNL 7.4.1999, art. 41 comma 1; CCNL integrativo 20.9.2001, art. 16 comma 1. **Dirigenza:** CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1 terzo alinea (Dirigenza medica e veterinaria, come integrato da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005), art. 22 comma 1 terzo alinea (Dirigenza SPTA, come integrato da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005).

**Legge 53/2001** e smi, art. 4; **DM 278/2000** (si vedano anche circolari DFP n. 7 e 8 del 2008 e n. 2 del 2014)

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, 3 giorni lavorativi all'anno di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.

Al riguardo si segnala che l'art. 71, comma 4, del D.L. n.122 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008, ha sancito l'obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o i contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame, per il personale del comparto, sono attualmente fruibili soltanto in ore ed il limite complessivo è di 18 ore annuali (art. 41, comma 1, CNL 7.4.1999).

Tali ore potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro.

I permessi retribuiti possono essere concessi, altresì, per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.

I permessi per motivi personali o familiari spettano al **personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale** in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa. In presenza di **rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale** i permessi per motivi personali o familiari spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

## Rapporto di lavoro a tempo determinato

Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di particolari motivi personali o familiari, può avvalersi delle previsioni **dell'art. 4 della legge n. 53/2000 e smi**, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel **d.m. 278/2000 e smi**.

Nei suddetti casi tale personale può altresì ricorrere all'utilizzo dei 10 giorni di permesso non retribuito previsti dalla disciplina contrattuale (personale del comparto: art. 17, comma 6, terzo alinea del CCNL 1.9.1995 come modificato da art. 31 CCNL integrativo 20.9.2001. Dirigenti: art. 16, comma 5 del CCNL 5.12.1996 come sostituito da art. 1 CCNL integrativo 5.8.1997).

## PERMESSI BREVI DA RECUPERARE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, art. 22.

Il personale di comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato può chiedere, al dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio, di assentarsi per un periodo non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive.

I permessi brevi non possono superare le 36 ore annue e devono essere recuperati di norma entro il mese successivo, secondo le modalità indicate dal dirigente o dalla regolamentazione interna.

In caso di mancato recupero si procederà alla decurtazione proporzionale della retribuzione.

## PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto:** CCNL integrativo 20.9.2001, art. 2; **Dirigenza:** CCNL integrativo 10.2.2004 aree dirigenziali, art. 2; **Comparto e dirigenza:** CCNQ 7.8.1998, e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, art. 2

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali preventivamente concordati con l'Azienda, per un numero massimo di 12 ore annue retribuite pro capite.

I permessi per partecipazione ad assemblee spettano al **personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale** in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa. In presenza di **rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale** tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

## PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP PER PROGETTO TERAPEUTICO DI RIABILITAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto:** CCNL integrativo 20.9.2001, art. 15.

Il personale di comparto (esclusa la dirigenza) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle norme vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, hanno diritto alla concessione di permessi orari giornalieri retribuiti nel limite massimo di due ore per tutta la durata del progetto di recupero.

I suddetti permessi non si cumulano con quelli previsti dalla L. 104/1992 e smi.

## PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

### Normativa di riferimento

**Comparto:** CCNL integrativo 20.9.2001, Art. 22. Sull'argomento si veda anche la circolare n. 12/2011 del DFP.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami (quindi il giorno dell'esame). I permessi di che trattasi non possono essere concessi per la preparazione degli esami.

Qualora il numero delle richieste superi il predetto limite del 3%, per la concessione dei permessi si rispetta l'ordine di priorità secondo i criteri stabiliti dai commi 4-6 dell'art. 22 del CCNL integrativo 20.9.2001.

I suddetti permessi spettano anche **al personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale**, in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa. In presenza di rapporto di lavoro **a tempo parziale di tipo orizzontale**, tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

## PERMESSI PER ESPLETAMENTO MANDATO SINDACALE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto e Dirigenza:** *art. 10 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali; CCNQ 26.9.2008 e smi.*

I componenti delle RSU e i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative ai sensi dei vigenti CCNQ, che non siano collocati in aspettativa/distacco, hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, per l'espletamento del proprio mandato.

Tali permessi possono essere fruiti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali anche per partecipare a convegni e congressi di natura sindacale.

Il numero delle ore di permesso che possono essere concesse a ciascuna organizzazione sindacale dipende dal calcolo del monte ore annuo effettuato, da ultimo, con i criteri previsti nel CCNQ del 17.10.2013 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015 e nel CCNQ 5.5.2014 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015 (si veda anche la Circolare ARAN n. 8407 del 14 ottobre 2009).

## PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto e Dirigenza:** art. 11 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali; CCNQ 26.9.2008 e smi.

I dirigenti sindacali, non collocati in aspettativa/distacco, che siano componenti di organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie associazioni sindacali rappresentative, possono fruire di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle relative riunioni.

Il contingente delle ore di permesso sono state stabilite, da ultimo, dal CCNQ 26.9.2008, art. 5.

Le OO.SS. rappresentative appartenenti alla stessa sigla possono consentire utilizzazioni in forma compensativa delle ore di permesso sindacale fra comparto e rispettiva area dirigenziale ovvero tra diversi comparti e/o aree.

Le OO.SS. devono comunicare preventivamente i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo alla fruizione dei predetti permessi.

## PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto e Dirigenza:** art. 12 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

I componenti delle RSU e i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative ai sensi dei vigenti CCNQ, che non siano collocati in aspettativa/distacco, hanno titolo ad usufruire di 8 giorni l'anno – cumulabili anche trimestralmente – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale.

I soggetti di cui sopra che intendano fruire di detti permessi lo devono comunicare per iscritto al datore di lavoro minimo 3 giorni prima, per il tramite della propria organizzazione sindacale.

## ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Comparto:** CCNL 1.9.1995, art. 21, commi 6 e 7; CCNL 19.4.2004, art. 23, comma 2, II alinea; **Dirigenza:** CCNL 5.12.1996, art. 23, commi 5 e 6 dirigenza medica; art. 22, commi 5 e 6 dirigenza SPTA; CCNL 3.11.2005, art. 24, comma 1.

Il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizioni di legge.

Tra queste ultime si devono menzionare:

- permessi per **donatori di sangue**: L. 584/1967 e smi
- permessi per **donatori di midollo osseo**: L. 52/2001 e smi
- permessi dei **genitori di minore con handicap** in situazione di gravità: L. 104/1992 e smi, art. 3, comma 2
- permessi per assistere **persona con handicap** in situazione di gravità compreso lo stesso lavoratore: L. 104/1992 e smi, art. 3, commi 3 e segg.
- permessi per **esercizio di funzioni pubbliche elettive**: D.lgs. 267/2000 e smi, art. 79
- permessi per **effettuare esami prenatali**: D.lgs. 151/2001 e smi, art. 14
- permessi per espletamento **funzione giudice popolare**: L. 287/1951 e smi, art. 11
- permessi per **svolgimento operazioni elettorali**: DPR 361/1957 e smi, art. 119 – L. 69/1992
- permessi per **volontariato nelle attività di protezione civile**: DPR 194/2001 e smi, art. 9
- permessi per i **volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico**: L. 162/1992 e smi, L. 74/2001 e smi.